

Caro direttore, sono una lavoratrice di un supermercato coop del nord Emilia, assunta nel 1986 ed addetta inizialmente a mansioni generiche (allestimento e cassa). Con il tempo ho acquisito una certa esperienza ed autonomia di gestione di corsia, compresi gli ordini mediante computer. Nel 1989 con l'apertura di un nuovo punto vendita, ho ottenuto un avvicendamento a casa, con il riassetto delle stesse mansioni. Dopo alcuni mesi fui indotta a cambiare reparto contro voglia per accontentare una collega che prese il mio posto e che, dopo qualche tempo, su richiesta del sindacato, ottenne l'avanzamento di categoria che io non avevo avuto. Ora il lavoro è sensibilmente diminuito e mi hanno rimesso alle mansioni originarie, agli ordini però delle colleghe che hanno ricevuto il livello superiore. Immaginate la mia frustrazione! È possibile intervenire, almeno per quanto riguarda il danno professionale ed economico arrecato? Posso aver fiducia nella Cgil, visti i rapporti con la coop?

Lettera firmata. Treviso

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nynanne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Qualifica inferiore quale risposta dare?

risponde l'avv. ENZO MARTINO

Non c'è dubbio: la lavoratrice che ci scrive ha subito un'ingiustizia profonda e sono ben comprensibili indignazione e sentimenti di frustrazione. Infatti la stessa è stata prima assegnata a lavori più qualificati rispetto al proprio livello di inquadramento (gestione di corsia ed acquisizione ordini) senza alcun beneficio normativo; poi è stata indotta ad accettare un incarico diverso per favorire una collega; a quest'ultima, in-

fine, è stata riconosciuta la promozione, e la prima si trova adesso a prendere ordini da chi l'ha sostituita.

Dal punto di vista giuridico il discorso è complesso, anche perché le questioni concernenti mansioni e livelli di inquadramento vanno approfondite in maniera estremamente analitica sia per quanto attiene a natura e grado di autonomia dei lavori effettuati, sia per quanto

riguarda l'interpretazione della normativa contrattuale collettiva (profili professionali e dichiaratorie relative).

La lettera offre invece solo una descrizione sintetica delle mansioni ritenute superiori, non viene precisato né il livello di partenza né quello superiore, e non viene altresì detto quale sia il Cnl applicato dalla cooperativa datrice di lavoro. Pur ipotizzando che quest'ulti-

mo sia il Cnl per i dipendenti di cooperative di consumo, in genere applicato nel settore, la mancata precisazione dei livelli e soprattutto la mancata minuziosa descrizione dei compiti svolti, e del relativo grado di autonomia, impedisce di formulare giudizi attendibili.

L'unico consiglio possibile è dunque quello di rivolgersi all'ufficio vertenze del proprio sindacato per approfondire la questione, e poi eventualmente ad un legale di riferimento sindacale, confidando nel fatto che la Cgil non può abdicare (e per quanto riguarda la nostra particolare esperienza professionale si può tranquillamente affermare che in effetti non abdicò) al proprio ruolo di tutela dei diritti dei lavoratori neanche quando la controparte è una cooperativa. Solo in esito ad un tale approfondimento si potrà dire se vale la pena di aprire una vertenza in cui si richieda il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore, e ciò sul presupposto di aver svolto per almeno tre mesi mansioni superiori, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

*Gentile direttore, in riferimento alla precorsa corrispondenza ed agli accordi telefonici presi con il Suo collaboratore, Le illustro l'attuale situazione della Direzione generale dei servizi vari e delle Pensioni di guerra. Questo Generale Ufficio amministra n. 615.207 partite di pensioni (i dati si riferiscono al mese di marzo 1993). (Qui vengono citate le varie categorie di domande di pensioni, ndr).

«Queste pensioni, pur essendo per la maggior parte definitive, sono suscettibili continuamente di riesame in quanto i titolari di pensioni dirette possono presentare istanze di aggravamento, mentre il numero degli aventi causa può mutare nel tempo perché gli orfani in disagiate condizioni economiche hanno facoltà di presentare sempre nuove istanze pensionistiche». (A questo punto si cita l'articolo 24 del Dpr 23 dicembre 1978, n°915, ndr).

Da ciò deriva un flusso continuo di domande, con il frequente aggiornamento delle pensioni in pagamento.

Se poi si considera che il legislatore, dopo cinquanta anni circa dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, continua ad occuparsi delle pensioni di guerra, mutando frequentemente le tabelle relative alle classificazioni delle infermità si può capire perché l'attività di questa Direzione Generale non riesce ad entrare nella cosiddetta «gestione ordinaria».

Basti considerare, in proposito, che subito dopo la pubblicazione del Dpr 23 dicembre 1978, n. 915, che approva il «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», sono state approvate dal Parlamento le seguenti norme legislative per la stessa materia: Dpr 30 dicembre 1981, n. 834; Legge 10 ottobre 1989, n. 342; Legge 29 dicembre 1990, n. 422; Legge 8 agosto 1991, n. 261.

Questa proliferazione di provvedimenti legislativi, molto spesso non coordinati e di difficile (e contrastante) interpretazione, unita al consueto disinteresse del legislatore (e degli organi di Governo) per le strutture ed i mezzi strumentali occorrenti per la loro attuazione, ha determinato un diffuso senso di disorientamento nel personale addetto al settore,

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavattera, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazziari e Nicola Tisci

Ministero del Tesoro Pensioni: una lettera del Direttore generale

Nella rubrica «Previdenza» di lunedì 8 novembre 1993 abbiamo pubblicato la lettera del signor Giuseppe Bertina di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), il quale lamentava che, a quasi due anni dall'invio del ricorso avverso il mancato riconoscimento della invalidità civile della moglie (nel frattempo deceduta), gli era pervenuta una comunicazione dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del Tesoro, con la quale veniva informato che «...non è possibile definire il ricorso (...), nel termine di 180 giorni previsti dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295...» e che «...alla formale definizione del ricorso di cui trattasi si provvederà appena possibile...».

Avevamo brevemente commentato la lettera ponendo, tra l'altro, un quesito al ministro Casese: ma, se non vengono rispettati i termini stabiliti dalle leggi, come è pensabile affrontare la questione con una semplice «carta dei diritti»?

A seguito di quanto sopra riassunto, il Direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del Tesoro, dottor Pasquale De Rosa, ha inviato al direttore dell'Unità, on. Walter Veltroni, una prima lettera in data 22 novembre 1993 e una seconda lettera in data 23 dicembre 1993.

Ringraziamo il dottor De Rosa per la sensibilità dimostrata. Pubblichiamo la seconda lettera con due brevi tagli che nulla tolgono alla comprensione e al significato del documento. Nella seconda lettera viene evidenziata la situazione, piuttosto preoccupante, di una struttura dalla quale dipende la definizione di centinaia di migliaia di pratiche relative a cittadini che attendono da anni e che, molto spesso (come la signora Bertina) non fanno in tempo a conoscerne il risultato.

Anche se la puntuale conoscenza dello stato delle cose non risolve di per sé il problema di chi è in attesa della definizione della propria istanza, riteniamo ugualmente importante la pubblicazione della lettera del dottor De Rosa, in quanto può contribuire a sollecitare la dovuta attenzione al problema e a individuare i necessari provvedimenti risolutivi.

Di seguito il testo della lettera del dottor De Rosa.

specialmente a livello di dirigenti e direttivi sempre alla ricerca di trasferimento ad altri uffici del Ministero.

Ad aggravare la situazione della Direzione Generale sono sopraggiunti, nel 1989, i provvedimenti legislativi che hanno stabilito l'intervento della Direzione Generale nel campo dell'invalidità civile.

Un disegno validissimo, sul piano politico e tecnico amministrativo, per l'avanzata evoluzione culturale di questo settore del Tesoro nel campo degli

accertamenti e dei controlli nella materia dell'invalidità, ma purtroppo non supportato da adeguate risorse umane e tecnologiche.

Il risultato è stato il fallimento del nuovo sistema previsto dalla legge 26/7/1988, n. 291, ed il ripiegamento, con la legge 15/10/1990, n. 295, su una più limitata funzione di controllo.

Nonostante ciò, non è stato possibile evitare un arretrato di circa 367 mila ricorsi amministrativi, alla data attuale, men-

tre si è riusciti a far fronte ai controlli sui verbali di visita delle Unità sanitarie locali ed alle verifiche previste dalla legge 26/7/1988, n. 291.

Per una effettiva normalizzazione di tutto il settore dell'invalidità civile, questa Direzione, nel corso del 1993, ha intrapreso le seguenti iniziative:

- adeguamento quantitativo del personale degli Uffici centrali;
- ridimensionamento, con criteri obiettivi (in base ai carichi di lavoro), della composizione delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile operanti in ciascun capoluogo di provincia e delle relative segreterie;
- sviluppo ed aggiornamento del Centro elaborazioni dati;
- proposta di decentramento della Commissione medica superiore in venti sezioni regionali;
- riordinamento delle strutture organizzative e delle corrispondenti competenze nell'ambito di questa Direzione (deliberato con decreto del ministro del Tesoro 24/11/1993).

In attesa della nuova normativa proposta, questo Ufficio ha adottato uno strumento surrogatorio per la soluzione del problema dei ricorsi per i quali la Commissione medica superiore ha espresso parere negativo; per questi è stato predisposto uno schema di comunicazione ai ricorrenti con cui, facendo riferimento al parere negativo espresso dal suddetto Organo sanitario, si fa presente che, essendosi nel frattempo verificato il decorso del termine stabilito dalla legge (180 giorni), gli interessati, ai sensi dell'art. 6 - comma 10 - del Decreto del ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387, hanno la possibilità di adire direttamente l'Autorità giudiziaria, ove lo ritengano opportuno.

Si è fatto ricorso a tale strumento surrogatorio per dare agli interessati almeno un segno dell'attenzione dell'Amministrazione in merito ai loro gravami.

Malgrado la perdurante insufficienza delle risorse strumentali e tecnologiche, infine, questa Direzione ha programmato, per l'anno 1994, di intensificare le azioni di verifica (n. 15.000 - che consentiranno notevoli economie per il bilancio dello Stato) mediante controlli sanitari.

Le invio cordiali saluti.

Una sentenza sulla Cassa integrazione Settore trasporti e occupazione

DANIELA MANASSERO

termini da ultimo prorogati di ulteriori 12 mesi dall'art. 8 del d.l. 28/12/93 n. 542.

Le associazioni datoriali hanno interpretato questa normativa sostenendo che alla speciale sospensione ivi prevista non sarebbe applicabile la disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) contenuta nella L. 164/75 e successive modificazioni, tra cui l'art. 1 della L. 223/91, che pone una limitazione alla discrezionalità del datore di lavoro imponendogli di rendere manifesti - attraverso un esame congiunto tra le parti collettive - i criteri che intende adottare nell'individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione tra i sospesi. All'op-

posto, una diversa tesi sostiene l'applicabilità delle norme generali in materia di Cigs anche alle sospensioni di cui alla L. 293/93. A quest'ultima interpretazione della legge ha aderito una recentissima sentenza della Pretura di Milano (set. n. 74 del 10/1/94, est. dott. Ianniello) che, nel dichiarare l'illegittimità delle sospensioni dal lavoro adottate ex art. 1 d.l. 24/93 (con conseguente reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro), ha sostenuto l'applicabilità anche a tali sospensioni delle regole generali in materia di cassa integrazione guadagni (quelle cioè relative alla congruità causale dell'intervento, alla comunicazione e discussione con le Oo.Ss.

dei criteri di scelta e delle modalità della rotazione) «in quanto non derogate e pienamente compatibili con la speciale funzione del relativo intervento».

Ad avviso del Pretore, infatti, con la L. 293/93 l'integrazione salariale può essere chiesta per una nuova causa di carattere temporaneo ed eccezionale, che è appunto l'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993. Ma - afferma la sentenza - eccezionalità e temporaneità della causa di intervento non significano necessariamente «autonomia e separazione della relativa disciplina rispetto a quella dell'intervento

in generale, se non per la parte esplicitamente derogata e per quella che si presenti come incompatibile rispetto alla funzione speciale».

Il Pretore afferma inoltre la sussistenza di un vero e proprio obbligo di concordare le modalità della rotazione tra lavoratori che espletano le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, ai sensi dei commi 7° e 8° dell'art. 1 della L. 223/91. Questa interpretazione della L. 293/93 - conclude la sentenza - consente di «mantenere unità ed armonia nel sistema degli interventi di sostegno del salario...» senza introdurre elementi di divaricazione sul piano procedimentale e delle regole interne, cui è connessa la tutela di diritti ed interessi collettivi». Obbligo di rotazione che - a nostro parere - dovrà essere attentamente valutato - anche qualora le aziende vogliano procedere ad un'ulteriore proroga della Cigs ai sensi dell'art. 8 del d.l. 28/12/93 n. 542.

Come risolvere i problemi della informazione quotidiana? Semplice: abbonandosi a l'Unità.



Per chi si abbona ci sono una serie di vantaggi notevoli.

Il giornale costa solo
980 lire

e, oltre a trovarlo tutti i giorni a casa, risparmi in un anno 255.000 lire. Hai la

tariffa bloccata

se aumenta il costo dei quotidiani. Ricevi in regalo tutti i

libri dell'Unità.

E se fai subito l'abbonamento annuale, partecipi in gennaio e febbraio '94 all'estrazione settimanale di week-end per due persone nelle

capitali europee

e concorri all'estrazione finale di viaggi in

Cina, Usa, Marocco Nord Europa.

E c'è di più. Se possiedi i requisiti richiesti puoi domandare e ricevere gratuitamente la carta di credito

Unicard

e pagare in 6 comode rate, senza interessi, l'abbonamento annuale.



Per informazioni numero verde
1678-61151

l'Unità

Potete sottoscrivere l'abbonamento versando l'importo sul c/c postale n°29972007 intestato a l'Unità SpA, via Due Macelli 23/13, 00187 Roma Oppure potete riceverlo presso la più vicina sezione, federazione del Pds o gli uffici della Coop soci di l'Unità